



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo n. 16863

Ordinanza n. 205

IL SINDACO

Premesso che:

nell'intero territorio comunale spesso si verificano comportamenti non rispettosi delle regole sul decoro, la decenza e la moralità e inadeguati nei confronti della dovuta tutela degli spazi comunali;

la Città di Domodossola ha forte vocazione turistica e che durante tutto l'anno si susseguono una serie di manifestazioni e iniziative di carattere culturale e popolare che, per la loro valenza, richiamano sempre maggiori presenze di visitatori;

risulta indispensabile salvaguardare con ogni possibile azione il tranquillo svolgersi delle attività quotidiane da parte della cittadinanza e dei visitatori;

l'inosservanza delle regole del vivere civile, del decoro e del rispetto degli spazi pubblici determinano disagio e criticità igienico sanitarie;

alcune inurbane manifestazioni sono di nocumento alla percezione della sicurezza sociale da parte della cittadinanza e che, peraltro, non di rado i suddetti atteggiamenti sono accompagnati da atti di vandalismo e di violenza nei confronti dei cittadini e, in particolare, di alcune fasce deboli della comunità;

certuni atti esecrabili mettono a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico;

Considerato, quindi, che si rende necessario tutelare in via permanente il patrimonio storico, architettonico e culturale della città nonché perseguire decoro e civismo, ordine e sicurezza pubblica;

Ritenuto dover adottare idonee misure volte a garantire:

la libera fruizione della città e dei suoi spazi da parte di tutti, cittadini e turisti;

la tutela dei monumenti e degli spazi del centro storico e dell'intero territorio comunale, contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico sanitario o di ordine pubblico;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U. delle norme sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento al Capo III "Pulizia dei centri abitati", Capo IV "Decoro dei centri abitati" e Capo V "Quiete pubblica",



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Visti, in particolare, gli articoli 21, 42, 50 e 64 del vigente regolamento di Polizia Urbana;

Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

ORDINA

Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro,

VIETA di

- Sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private per mangiare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza al decoro o alla moralità ivi compreso l'accattonaggio o la questua o comunque ogni forma di pressione molesta sul pubblico allo scopo di ricavare utilità;
- Sostare con campers, caravan o roulotte in aree non autorizzate dall'Amministrazione;
- Bivaccare o sistemare giacigli;
- Usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
- Deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici e la pavimentazione stradale;
- Collocare o affiggere manifesti fuori dagli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale; bagnarsi nelle vasche e fontane pubbliche ed utilizzare le stesse per il lavaggio di cose e animali;
- Passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa.

Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 51,64 ed un massimo di € 516,45, a norma dell'art. 7 bis, 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza dell'ordine verrà perseguita a norma di legge ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, al Comando carabinieri di Domodossola, al Commissariato Polizia di Stato di Domodossola, al Comando Guardia di Finanza di Domodossola per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Comando della Polizia Municipale di Domodossola, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Domodossola, 7 settembre 2007

IL SINDACO
Michele MARINELLO